

NUOVE TECNOLOGIE ED AI: TRA OPPORTUNITÀ E RISCHI LE NUOVE FRONTIERE DELLA RESPONSABILITÀ

Dott.ssa Gaia Fiorinelli
Scuola Superiore Sant'Anna – Pisa

L'IA in medicina tra opportunità e rischio nella prospettiva del diritto penale – L'IA come *rischio*



L'IA in medicina tra opportunità e rischio nella prospettiva del diritto penale – L'IA come *rischio*

1 – Soggetti attivi e posizioni di garanzia

→ Moltiplicazione dei soggetti «garanti» → anche gli sviluppatori/programmatori, oltre a medici operativi, medici apicali e produttori

→ ulteriore articolazione di ruoli/responsabilità tra i soggetti coinvolti nella gestione del paziente → diffusione della (possibile) responsabilità penale lungo la catena sviluppatore-utilizzatore

≠ attribuzione di una «personalità elettronica» al robot/IA (almeno, non in diritto penale)

L'IA in medicina tra opportunità e rischio nella prospettiva del diritto penale – L'IA come *rischio*

2 – Causalità

In generale, c.d. **tracciabilità tecnica** (Picotti) e imputazione causale dell'evento

Black Box (**opacità**) vs. Explainable AI (metodo scientifico)

- Funzionamento «autonomo» del dispositivo
 - Rapporto di causalità, oppure
 - Interruzione del nesso causale?

Piergallini (2020): Rilevanza causale del «cd. fattore robotico» (cioè ad una azione/decisione auto-appresa, estranea all'originario disegno operativo) → un fattore causale sopravvenuto interruttivo del nesso causale, secondo quanto previsto dall'art. 41, comma 2, c.p.?

Rimane la complessità dell'accertamento del nesso causale: *web of causation*

L'IA in medicina tra opportunità e rischio nella prospettiva del diritto penale – L'IA come *rischio*

3 – Colpa

- Declinazione della *colpa* rispetto all'uso di dispositivi autonomi (formazione, etc.)
- Utilizzo di dispositivi autonomi e regole cautelari specifiche?
 - «Delega alla macchina» e *cautela* dell'operatore? Principio di affidamento?
- *Imprevedibilità* come fattore di esclusione o di attribuzione della responsabilità?
- **Colpa medica + Colpa di organizzazione + (inedita) Colpa di programmazione?**
- *Spiegabilità* dell'IA come fattore di sicurezza

Perin (2019): IA e responsabilità del medico?

- Automazione come punto di arrivo della standardizzazione: *Output* dell'IA come «*linea guida*» (EBM)?

L'IA in medicina tra opportunità e rischio nella prospettiva del diritto penale – L'IA come *rischio*

→ da impostazione **descrittiva** (*de iure condito*) a impostazione **reattiva** (*de iure condendo*)

- *Chi dovrebbe essere responsabile* (e, dunque, gravato da uno specifico onere di cautela)?
- *Qual è l'area di rischio consentito?* (grado di tollerabilità «sociale» al rischio)
 - Ad es.: limitazione dei gradi di autonomia consentiti

→ possibile riferimento, quale **modello politico-criminale**, alla disciplina (anche penale) elaborata in alcuni Stati Membri per i veicoli a guida autonoma

L'IA in medicina tra opportunità e rischio nella prospettiva del diritto penale – L'IA come *opportunità*

Inversione di prospettiva: responsabilità penale da *mancato utilizzo* di dispositivi tecnologicamente avanzati? (c.d. *best available technology*)

L'attuale società "tecnologizzata" «*crea enormi rischi per i beni fondamentali, ma, ad un tempo, fornisce le conoscenze scientifiche necessarie per riconoscerne l'incombenza, e le risorse tecnologiche capaci di neutralizzarli, o almeno di minimizzarli*» (G. MARINUCCI, in *Innovazioni tecnologiche e scoperte scientifiche: costi e tempi di adeguamento delle regole di diligenza*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 2005).

Ruolo delle innovazioni tecnologiche (IA) all'interno della regola di diligenza?

Grazie per l'attenzione!

gaia.fiorinelli@santannapisa.it